

## PRONTA LA DOMANDA PER LA “ROTTAMAZIONE-QUATER” DELLE CARTELLE

### RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate-riscossione 20.1.2023**
- **FAQ Agenzia Entrate - riscossione**

### IN SINTESI

*L’Agenzia delle Entrate - riscossione ha recentemente reso note, sul proprio sito Internet, le modalità di presentazione della domanda per accedere alla c.d. “rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, fornendo altresì una serie di chiarimenti sotto forma di FAQ.*

*In particolare la domanda va trasmessa alla stessa Agenzia entro il 30.4.2023, utilizzando alternativamente la modalità on-line:*

- *in area riservata;*
- *in area pubblica.*

*Qualora la domanda sia accolta, il contribuente riceve via email una comunicazione contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati.*

Nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale", con l'art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater".

Al fine di usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica di un'**apposita domanda entro il 30.4.2023**.

La comunicazione al contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate - riscossione, dell'esito della domanda e dell'ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto sono inviati al contribuente entro il 30.6.2023.

Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate - riscossione, come evidenziato nel Comunicato stampa 20.1.2023, ha reso disponibile sul proprio sito Internet il servizio on-line utilizzabile per la presentazione della domanda di adesione, fornendo altresì alcuni chiarimenti in merito.

### DEBITI OGGETTO DI "ROTTAMAZIONE-QUATER"

La "rottamazione-quater" consente di estinguere il debito, **senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio**, effettuando il pagamento in unica soluzione / rateale delle somme:

- affidate all'Agente della riscossione **a titolo di capitale**;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **rimborso spese** per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Merita evidenziare che la "rottamazione-quater" risulta meno onerosa rispetto alla "rottamazione-ter", posto che ora non sono dovuti tutti gli interessi (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora) e gli aggi. Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai **singoli carichi affidati all'Agente della riscossione** nel periodo **1.1.2000 - 30.6.2022**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a "**tutti i carichi**" affidati nel predetto periodo, **compresi quelli**:

- contenuti in **cartelle non ancora notificate**;
- interessati da **provvedimenti di rateizzazione / sospensione**;
- già **oggetto di una precedente definizione agevolata**, ancorché decaduta.

La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre **possono essere estinti**, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i debiti relativi a **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:

- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

La "rottamazione-quater" è inoltre consentita:

- **limitatamente agli interessi** (comprese le c.d. "maggiorazioni") e alle somme maturate a titolo di **aggio**, anche con riferimento alle **sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a**:

- **violazioni tributarie;**
- violazione degli obblighi relativi ai **contributi / premi previdenziali;**
- per i debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione da parte degli **Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

Come chiarito dall'Agencia delle Entrate nel consueto incontro di inizio anno, la "rottamazione-quater" riguarda anche i **debiti**, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022, **oggetto di dilazioni ordinarie / straordinarie** con piani di pagamento "non regolari" per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all'**importo residuo**, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione.

## SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata in esame **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l'IVA riscossa all'importazione.

Come evidenziato dall'Agencia delle Entrate - riscossione, **l'esclusione** dalla definizione riguarda anche:

- le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale / territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. "GIA");
- i carichi affidati da Enti / Casse previdenziali privati che non adottano, entro il 31.1.2023, l'apposita delibera.

## DOMANDA DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da presentare **entro il 30.4.2023** (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata).

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il **numero di rate scelto** e la **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Per beneficiare degli effetti della definizione, la **dichiarazione va presentata anche dai soggetti che**, a seguito di pagamenti parziali, **hanno già corrisposto integralmente le somme dovute** relativamente ai carichi in esame.

## DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

La domanda di definizione va presentata in via telematica tramite il servizio disponibile all'indirizzo

[https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/  
domanda-di-adesione/](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/)

utilizzando una delle seguenti **modalità alternative on-line**:

- **nell'area riservata**, accedendo con le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In tal caso va compilato il form e indicate le cartelle / avvisi che il contribuente intende definire;

- nell'area pubblica, compilando il form ed allegando il documento di riconoscimento.

È possibile indicare anche un **singolo carico** contenuto nell'avviso / cartella se il contribuente non intende aderire alla "rottamazione-quater" con riferimento a tutto l'avviso / cartella.

## Definizione agevolata (legge n. 197/2022)

Inserire i dati necessari per compilare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (art.1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022).

**N.B.:** i campi con \* sono obbligatori

### Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata

#### Dati dichiarante

Nome: \*  Cognome: \*

Codice fiscale: \*  Data di nascita (gg/mm/aaaa): \*

Provincia di nascita: \*  Comune di nascita: \*

Per conto di (\*)  
 in proprio (per persone fisiche)  
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore

#### Domiciliazione ⓘ

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Provincia: \*  Comune: \*

Indirizzo: \*  Cap: \*

Telefono: ⓘ  Presso (indicare eventuale domiciliatario):

oppure

Casella PEC:  Conferma casella PEC:

#### Informazioni di contatto ⓘ

e-mail: \*  Conferma e-mail: \*

#### Inserimento cartelle/avvisi \*

Inserisci il numero della cartella/avviso che vuoi ricomprendere nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata ⓘ

Numero cartella/avviso: \* ⓘ

---

**Attenzione è necessario allegare la seguente documentazione**


**Richiesta in proprio** (persone fisiche)  
 Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva per richieste in proprio](#).

**Richiesta per altri soggetti** (per esempio: società, organizzazioni, enti)  
 Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva per richieste in caso di rappresentanza](#), con eventuale documentazione di supporto ([consulta la Tabella](#))

**La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra non permetterà la trattazione della pratica**

Inserire i documenti in un unico file di tipo PDF con dimensione non superiore a 5MB: \*  
 Nessun file selezionato

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



Codice di sicurezza: \*

Alla domanda devono essere allegati:

- per le **persone fisiche**:
  - un documento di riconoscimento;
  - la "[Dichiarazione sostitutiva di certificazione](#)";

- per gli **altri soggetti** (ad esempio, società, organizzazioni, enti):
  - un documento di riconoscimento (per le società di capitali / di persone, relativo al legale rappresentante);
  - la “[Dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorietà](#)”;
  - eventuale documentazione di supporto, desumibile dalla [Tabella](#) presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’atto costitutivo / statuto).

L’assenza della suddetta documentazione non consente la trattazione della pratica.

Dopo la presentazione della domanda il contribuente, a seconda della modalità di invio utilizzata (area riservata / area pubblica) riceve dall’Agenzia delle Entrate - riscossione le seguenti comunicazioni.

Modalità presentazione domanda	Comunicazioni al contribuente dell’Agenzia Entrate-riscossione
Area riservata	Il contribuente riceve una <b>mail di presa in carico</b> , con allegata la <b>ricevuta di presentazione</b> della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Area pubblica	Il contribuente riceve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• una <b>prima mail</b> all’indirizzo indicato, con un link <b>da convalidare entro 72 ore</b>.                La mancata convalida entro tale termine determina l’annullamento automatico della domanda;</li> <li>• una <b>seconda mail</b>, successivamente alla convalida, di <b>presa in carico</b>, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;</li> <li>• una <b>terza mail</b>, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la <b>ricevuta di presentazione</b> della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).</li> </ul>

### **Accoglimento / diniego della domanda**

L’Agenzia delle Entrate - riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione:

- in caso di **accoglimento** contiene l’indicazione:
  - di quanto dovuto per la definizione;
  - della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;
  - delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
 Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati;
- in caso di **diniego**, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

### **DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA IN CASO DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Come sopra accennato, la definizione agevolata è possibile anche per i carichi, rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina in esame, oggetto dei **procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del Capo II, Sezione I, Legge n. 3/2012 (composizione della crisi da sovraindebitamento) o del Titolo IV, Capo II, Sezioni II (ristrutturazione debiti del consumatore) e III (concordato minore), D.Lgs. n. 14/2019.

In tal caso la **domanda di definizione va presentata:**

- **utilizzando il mod. DA-LS-2013** disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate -riscossione;
- **esclusivamente tramite PEC**, alla casella PEC di riferimento indicata nel modello.

### PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Come sopra accennato l’Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2023 al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione entro il 31.7.2023**;
- in un **massimo di 18 rate** consecutive di pari importo. In tal caso:
  - la **prima e seconda rata**, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il **31.7.2023 e 30.11.2023**. Le **restanti (16) rate**, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
  - non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

L’**omesso / insufficiente / tardivo versamento** (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In tal caso, rispetto alla “rottamazione-ter”, come recentemente evidenziato dall’Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, la nuova disciplina **non preclude la rateizzazione del debito residuo** ex art. 19, DPR n. 602/73 e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento **fino ad un massimo di 72 rate mensili** (se l’importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) / **120 rate mensili** (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica).

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

- mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i **moduli precompilati** allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
- presso lo **sportello** dell’Agente della riscossione.

### EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi**:
  - i **termini di prescrizione / decadenza**;
  - fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli **obblighi di pagamento** connessi a **precedenti dilazioni in essere** alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l’Agente della riscossione **non può**:
  - **avviare nuove azioni esecutive** o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  - iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- il **debitore non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato**, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

## FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

### 1. Qual è l'ambito di applicazione della definizione agevolata?

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata ("rottamazione-quater"), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, Legge n. 689/81 (c.d. "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

### 2. Quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata ("rottamazione-quater") riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra l'1.1.2020 e il 30.6.2022 inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente "rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella "rottamazione-quater" solo se l'ente, entro il 31.1.2023, provvede a:

- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate - riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito Internet.

### 3. Quali sono i debiti che non rientrano nella definizione agevolata?

Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata ("rottamazione-quater"):

- i carichi affidati all'Agente della riscossione prima dell'1.1.2000 e dopo il 30.6.2022;
- i carichi relativi a:
  - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - "risorse proprie tradizionali" dell'UE e l'IVA all'importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (c.d. GIA);
- i carichi affidati dalle Casse / Enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31.1.2023, all'adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

#### 4. Per aderire alla definizione agevolata devo fare una richiesta?

Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), presentando, entro il 30.4.2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate - riscossione e rese note sul proprio sito Internet.

#### 5. Come posso presentare la domanda di adesione?

È possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

- in **area riservata**, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
- in **area pubblica** compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

#### 6. Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata?

La legge prevede che Agenzia delle Entrate - riscossione invii al contribuente, **entro il 30.6.2023**, una “Comunicazione” di:

- **accoglimento** della domanda, contenente:
  - l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”);
  - la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  - i moduli di pagamento precompilati;
  - le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio c/c;
- **diniego (eventuale)**, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata.

#### 7. Devo pagare in unica soluzione oppure posso rateizzare?

È prevista la possibilità di pagare l'importo dovuto a titolo di definizione agevolata:

- in **un'unica soluzione**, entro il 31.7.2023;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31.7. e il 30.11.2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28.2., il 31.5., il 31.7. e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dall'1.8.2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione-quater”).

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate - riscossione invierà entro il 30.6.2023 unitamente ai moduli di pagamento.



## 8. Come posso pagare le somme dovute per la definizione agevolata?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- [Sito istituzionale](#);
- App EquiClick;
- Domiciliazione sul c/c;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
  - sportelli bancari;
  - uffici postali;
  - home banking;
  - ricevitorie e tabaccai;
  - sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  - Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle Entrate - riscossione prenotando un appuntamento nei giorni da lunedì a venerdì.

## 9. Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente** o **tardivo versamento**, superiore a **5 giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater") risulta **inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## 10. Se presento la domanda di adesione alla definizione agevolata, cosa succede rispetto alle procedure attivate o attivabili dall'Agente della riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda?

In seguito alla **presentazione della domanda di adesione**, Agenzia delle Entrate - riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della definizione agevolata (c.d. "rottamazione-quater"):

- **non avvierà** nuove procedure cautelari o esecutive;
- **non proseguirà** le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- **resteranno in essere** eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili", non sarà considerato inadempiente:

- ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73;
- per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## 11. Ho un contenzioso con Agenzia delle Entrate - riscossione per alcune cartelle che vorrei ora inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. Posso farlo?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente.

Tuttavia, nella domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. "rottamazione-quater", è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

**12. Ho aderito alla definizione agevolata per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?**

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. "rottamazione-quater", siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.7.2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31.7.2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "rottamazione-quater" sono automaticamente revocate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

**13. Nella mia situazione debitoria ci sono cartelle di pagamento che potrebbero essere interessate dalla "stralcio" dei debiti di importo residuo fino a € 1.000 il cui annullamento, come previsto dalla Legge n. 197/2022, si concretizzerà solo il 31.3.2023. Posso comunque indicare questi carichi nella domanda di adesione alla definizione agevolata? Non rischio di pagare somme superiori a quelle effettivamente dovute?**

È possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata, c.d. "rottamazione-quater", anche per questi carichi e non c'è il rischio di pagare somme maggiori di quelle dovute.

Gli importi da saldare infatti, a titolo di "rottamazione-quater", riportati nella "Comunicazione" che Agenzia delle Entrate - riscossione invierà entro il 30.6.2023, terranno già conto dell'annullamento determinato dallo "Stralcio" dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31.3.2023.

**14. Ho ancora in essere un piano di pagamento della "rottamazione-ter", dove peraltro sono presenti anche carichi che potrebbero rientrare nello "stralcio" dei debiti fino a € 1.000 previsto dalla Legge n. 197/2022.**

**Posso evitare il pagamento della prossima rata in scadenza il 28.2.2023 e presentare la richiesta di "rottamazione-quater"?**

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla "rottamazione-quater" anche per debiti già ricompresi in precedenti "rottamazioni".

In tal caso la "Comunicazione" che Agenzia delle Entrate - riscossione invierà entro il 30.6.2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello "Stralcio" dei debiti fino a € 1.000 che sarà effettuato il 31.3.2023.

**15. Come posso verificare la mia situazione debitoria, senza recarmi allo sportello, per poter poi presentare la domanda di definizione agevolata, c.d. "rottamazione-quater"?**

Puoi consultare la situazione complessiva delle tue cartelle / avvisi nell'area riservata del sito Internet. Accedi al servizio "*Situazione debitoria - consulta e paga*".

Puoi, inoltre, avere informazioni e richiedere la situazione debitoria dall'area pubblica del sito, utilizzando il servizio "*Invia una e-mail al Servizio contribuenti*".